legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 9tax/2021
del 4 febbraio 2021

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni
L'applicabilità della normativa Iva in tema di identificazione diretta nel Regno Unito
La valutazione dell'effetto demoltiplicativo ai fini della fruizione del regime di realizzo controllato

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La determinazione ai fini Iva del luogo di imposizione del servizio noleggio di autovetture per i dipendenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'irrilevanza dei vantaggi compensativi offerti dall'attività di direzione e coordinamento
I criteri di imputazione temporale dei costi per prestazioni di servizi con carattere continuativo
L'indeducibilità delle perdite su crediti in caso di comportamento remissivo
La legittimità del rimborso dell'Iva assolta in relazione alle migliorie apportate su beni di terzi

La cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 febbraio 2021, n.75

L'Agenzia delle entrate, in materia di agevolazioni fiscali, ha chiarito che, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art.1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è cumulabile, nel limite massimo del costo sostenuto, con altre misure agevolative, a condizione che la disciplina delle stesse non escluda espressamente tale possibilità. Inoltre, precisa l'Amministrazione finanziaria, in considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta in argomento con la disciplina del *super* e *iper*-ammortamento, non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per lo sviluppo di sistemi finalizzati all'accumulo e alla produzione di energia.

torna su

L'applicabilità della normativa Iva in tema di identificazione diretta nel Regno Unito

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 1° febbraio 2021, n.7/E

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle operazioni poste in essere con soggetti stabiliti nel Regno Unito a seguito dell'uscita dello stesso dall'Unione europea. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, ai fini Iva, le imprese stabilite nel Regno Unito possono continuare ad operare in Italia avvalendosi del sistema semplificato dell'identificazione diretta, di cui all'art. 35-*ter* del Decreto Iva, senza che sia necessario nominare un rappresentante fiscale. Infatti, conclude l'Agenzia delle entrate, per i soggetti *extra*-Ue, la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto del comma 5 della norma di cui sopra, secondo cui possono avvalersi di tale procedura semplificata, oltre ai soggetti comunitari, anche i soggetti stabiliti *"…in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta…"* e l'accordo tra Regno Unito e Unione europea, finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici, contiene anche un protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Iva e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte che legittima l'applicazione della menzionata normativa.
nte indeducibili, assolvendo in tale momento al pagamento del tributo.

torna su

La valutazione dell'effetto demoltiplicativo ai fini della fruizione del regime di realizzo controllato

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 gennaio 2021, n.57

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso al regime di realizzo controllato, di cui all'art.177, comma 2-*bis* del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che, la suddetta disciplina, a differenza del regime delineato dal secondo comma del citato art.177, attribuisce rilevanza esclusiva all'oggetto del conferimento - che deve essere una partecipazione definibile come "qualificata" - e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente, ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito afferente il superamento delle soglie di partecipazione, occorre tenere in considerazione l'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa,

cosicché, la presenza di partecipazioni "sotto soglia", indirettamente detenute, preclude l'integrazione del requisito sopra menzionato alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, non consentendo la fruizione del regime fiscale in esame.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La determinazione ai fini Iva del luogo di imposizione del servizio noleggio di autovetture per i dipendenti

Corte di Giustizia – Sentenza del 20 gennaio 2021, causa C-288/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'art.56, par.2 della direttiva (CE) 28 novembre 2006, n.112, relativo alla determinazione del luogo di imposizione ai fini Iva di un servizio di noleggio di mezzi di trasporto, deve essere interpretato nel senso che, non rientra nel suo ambito di applicazione, la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo Iva al suo dipendente, di un veicolo destinato all'impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, non rientrando nel campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.2, par.1, lett.*c*) della citata direttiva. Al contrario, aggiunge la Corte, la suddetta disciplina risulta applicabile qualora l'operazione sia da qualificare come una prestazione di servizi a titolo oneroso e il dipendente disponga del diritto di utilizzare il veicolo per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a 30 giorni.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'irrilevanza dei vantaggi compensativi offerti dall'attività di direzione e coordinamento

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 gennaio 2021, n.1232

La Corte di Cassazione, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, la congruità del prezzo praticato nelle operazioni con consociate estere deve essere sempre ispirata al principio di libera concorrenza, a nulla rilevando eventuali vantaggi compensativi derivanti dall'attività di direzione e coordinamento svolta dalla società nell'ambito del gruppo. Infatti, afferma la Suprema Corte, tali vantaggi, validi in ambito societario, devono essere interpretati alla luce dei criteri che fondano la disciplina dei prezzi di trasferimento, volta a garantire la corretta ripartizione del potere impositivo tra i vari stati e l'esistenza di una *policy* aziendale, non rappresenta una giustificazione sufficiente a derogare alla logica del prezzo di mercato.

torna su

I criteri di imputazione temporale dei costi per prestazioni di servizi con carattere continuativo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 gennaio 2021, n.748

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, nella determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi a prestazioni di servizio svolte con carattere continuativo per più anni, sono sempre fiscalmente di competenza dell'esercizio in cui vengono ultimate, a nulla rilevando, per l'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale, il periodo d'imposta in cui sono state emesse le singole fatture o quello in cui è stato effettuato il pagamento delle singole prestazioni, perché occorre considerare, per la deducibilità del costo, il momento in cui il contratto si è concluso e l'incarico è cessato.

torna su

L'indeducibilità delle perdite su crediti in caso di comportamento remissivo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 gennaio 2021, n.743

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, e in particolare, in materia di perdite su crediti, ha chiarito che, solo in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo che consente al creditore di dedurre la perdita su crediti, e ciò per le garanzie che le procedure concorsuali forniscono sulla certezza dell'insolvibilità e dell'entità della perdita stessa. Al contrario, laddove il debitore non risulti assoggettato a procedure concorsuali, se il creditore non si è attivato per esercitare il suo diritto di credito, avendo tenuto un comportamento remissivo e liberale, non possono ritenersi sussistenti gli elementi certi e precisi, necessari per attribuire rilevanza fiscale alla perdita stessa.

torna su

La legittimità del rimborso dell'Iva assolta in relazione alle migliorie apportate su beni di terzi

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 gennaio 2021, n.215

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il rimborso dell'Iva compete anche in relazione ai costi sostenuti per lavori di manutenzione o migliorie su beni di terzi. Infatti, afferma la Suprema Corte, l'art.30, comma 3, lett.*c*) del Decreto Iva, per effetto del quale, è consentito il diritto al rimborso dell'Iva limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, deve essere letto alla luce del principio della neutralità dell'imposta, che ha carattere tendenzialmente assoluto e, pertanto, il diritto alla detrazione e, in mancanza, l'alternativo diritto al rimborso, spetta anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it